

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO

- che A.I.F.E.S. - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza - è dotata di una propria Scuola di Alta Formazione e di un qualificato Comitato Scientifico ed intende collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse con l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo allo svolgimento di attività integrative di consulenza scientifico/tecnica e di formazione;

- che l'Università degli Studi della Tuscia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o il supporto di programmi di ricerca proposti da A.I.F.E.S. - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza -

CONSIDERATO


- che l'interazione culturale ed operativa tra l'Università degli studi della Tuscia e A.I.F.E.S. - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza i quali vantano, ognuno nei propri specifici settori, significative tradizioni che possono reciprocamente complementarsi, potrà comportare importanti vantaggi sia sul piano di una più avanzata formazione degli studenti, del personale, dei soci A.i.f.e.s. e più in generale dei professionisti della formazione, sia sul piano dello sviluppo della ricerca sui rispettivi temi.

Tra

A.I.F.E.S. - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza - (nel seguito indicato come A.I.F.E.S.), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cola di Rienzo 265, Codice fiscale 97807310582 in persona del suo legale rappresentante dottoressa Arianna De Paolis

e

1



l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, con sede in Viterbo, Via Santa

Maria in Gradi, 4 , Codice Fiscale 80029030568, rappresentata dal Rettore

Prof. Alessandro Ruggieri, autorizzato in data 23 marzo 2016, dal Consiglio

di Amministrazione a sottoscrivere il presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'articolazione del presente accordo riflette, ai fini operativi, le disposizioni contenute

nello Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012,

nel Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/13 del

05.03.2013 e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

emanato con decreto rettorale n. 875/2013 del 3.10.2013.

I contraenti concorderanno le forme per i necessari adeguamenti della presente

convenzione alle disposizioni legislative di carattere informativo ed innovativo che

nella specifica materia potranno sopravvenire nel corso della convenzione stessa.

Art. 2

Scopo dell'accordo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso

l'Università degli Studi della Tuscia e presso A.I.F.E.S. per lo svolgimento, mediante

specifici atti, di attività di ricerca, di consulenza scientifico/tecnica, di formazione ed

informazione.

Art. 3

A.I.F.E.S potrà affidare all'Università degli Studi della Tuscia attività di studio,

ricerca e formazione su temi di proprio interesse.

Art. 4

A.I.F.E.S potrà richiedere all'Università degli Studi della Tuscia, di volta in volta, di

poter disporre di consulenze scientifiche e tecniche in settori disciplinari connessi

alle attività istituzionali svolte dallo stesso.

Art. 5

A.I.F.E.S concorderà la partecipazione ad attività di ricerca, studio e formazione di prevalente interesse dell'Università degli Studi della Tuscia, su proposta di quest'ultima.

La collaborazione potrà comportare la messa a disposizione di personale ed attrezzature.

Art. 6

Le attività di cui agli artt. 3), 4), 5), da proporre ai rispettivi organi decisionali saranno concordate preventivamente dalle parti e regolate da appositi atti (convenzioni specifiche, contratti di studio, ecc.)

Art. 7

A.I.F.E.S potrà concordare con l'Università degli Studi della Tuscia l'erogazione di borse di studio per laureandi, neolaureati, specializzandi, specializzati.

La normativa per il conferimento di borse di studio sarà concordata con l'Università degli Studi della Tuscia.

Qualora la borsa di studio non sia inquadrato in un contratto di ricerca tra le Parti, A.I.F.E.S dovrà accompagnare la borsa ovvero l'assegno con un contributo da concordare con l'Università degli Studi della Tuscia.

A.I.F.E.S inoltre potrà istituire borse di studio riservate agli studenti frequentanti corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e corsi di Master.

Le borse saranno finalizzate ad incentivare e potenziare gli studi e le attività di ricerca relativi ai programmi di ciascun studente interessato.

Art. 8

A.I.F.E.S. dichiara la propria disponibilità a promuovere anche su proposta dell'Università:

a) conferenze illustrative delle attività tecniche svolte in esso, anche allo scopo di orientamento professionale;

b) stages didattici volti all'approfondimento di aspetti tecnico-scientifici e/o organizzati da A.I.F.E.S.

A.I.F.E.S. potrà inoltre richiedere all'Università degli Studi della Tuscia prestazioni didattiche sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinare di interesse.

Tali attività si potranno svolgere presso l'Università degli Studi della Tuscia e/o presso le sedi di A.I.F.E.S. e saranno regolate ciascuna da apposito contratto.

Art 9

Possono formare oggetto delle attività previste dalla presente accordo le tematiche di interesse comune per l'Università degli Studi della Tuscia ed A.I.F.E.S. di carattere sia teorico che pratico.

Art 10

Ai fini del presente accordo, i due contraenti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione regolate dai contratti di cui agli artt. precedenti.

Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante.

Il personale impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente accordo e che fruisca di borse di studio, comunque concesse, non potrà in ogni caso essere impegnato in attività didattiche e non potrà svolgere attività professionali e di consulenza retribuita, né per Enti pubblici, né per privati.

L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi

spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di

consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 11

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre

modalità di collaborazione, nei termini più idonei, al fine di poter cogliere eventuali

opportunità offerte da progetti finanziati dall'esterno.

Art. 12

Il presente accordo avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si

intenderà rinnovata per un pari periodo, salvo quanto previsto dal successivo Art. 13.

Art. 13

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente

accordo con un preavviso di almeno tre mesi.

Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti ed

avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la

relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 14

La responsabilità civile formerà oggetto di specifica formulazione nei singoli atti

contrattuali di cui agli arti. 3), 4), 5), del presente accordo.

Art. 15

A.I.F.E.S. potrà richiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni,

notizie ed esperienze, oggetto di precedenti studi, di proprietà di A.I.F.E.S. e che

verranno messe a disposizione dell'Università degli studi della Tuscia per

l'ampliamento degli studi stessi.

L'Università degli studi della Tuscia si riserva il diritto di pubblicare, previo accordo tra le parti, i risultati delle ricerche commissionate da A.I.F.E.S. purché non venga compromesso l'interesse della parte committente.

Art. 16

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà competente il foro di Viterbo.

Art. 17

Il presente atto redatto in bollo in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo sono a carico di A.I.F.E.S., le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Viterbo

29.6.2016


Per l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

IL RETTORE – Prof. Alessandro Ruggieri



Per A.I.F.E.S. - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza

Il legale rappresentante – Dott.ssa Arianna De Paolis



af